

Marchio o segno fatto valere: il marchio denominativo nazionale «FLEX» per beni rientranti nelle classi 3 e 34

Decisione della divisione di opposizione: integrale accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione degli artt. 15 e 43, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto la prova addotta dalla Revlon (Suisse) S.A. non può essere considerata valida prova di un serio utilizzo del marchio denominativo «FLEX» durante il periodo rilevante, né in Francia, né nel Regno Unito.

Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento in quanto non vi sarebbe alcuna somiglianza tra i marchi in questione e quindi nessun rischio di confusione.

Ricorso proposto il 30 dicembre 2005 — Toyoda Koki Kabushiki Kaisha/UAMI

(Causa T-462/05)

(2006/C 74/51)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Toyoda Koki Kabushiki Kaisha (Aichi-Ken, Giappone) [rappresentata dall'avv. J. F. Wachinger]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 14 settembre 2005, nel procedimento R 157/2004-1, e consentire la registrazione del marchio denominativo n. 003157492 «IFS» per i prodotti «sterzo e servosterzo, per veicoli e per parti di essi, esclusa la sospensione anteriore a ruote indipendenti» nella classe internazionale 12 dell'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi;
- In subordine, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 14 settembre 2005, nel procedimento R

1157/2004-1, rinviare il procedimento alla commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno affinché la riesamini e si pronunci nuovamente su di esso.

- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: il marchio denominativo «IFS» per prodotti della classe 12 — domanda n. 3 157 492

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda per tutti i prodotti indicati

Decisione della commissione di ricorso: rigetto dell'impugnazione

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento del Consiglio n. 40/94 a causa, tra l'altro, di un'erronea definizione del pubblico rilevante e di un'erronea presupposizione del significato descrittivo.

Ricorso presentato il 12 gennaio 2006 — Repubblica di Polonia/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-4/06)

(2006/C 74/52)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia [Rappresentante: Jarosław Pietras, agente del governo]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare l'art. 2 del regolamento (CE) della Commissione 14 ottobre 2005, n. 1686, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, gli importi dei contributi alla produzione e il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero (GU L 271 del 15 ottobre 2005, pag. 12).
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.